

«Non tutte le istanze sociali possono diventare legge»

Presunti diritti non ledano la dignità dell'uomo

di GIOVANNI RUGGIERO

Se si potesse dire "inventore di diritti", bisognerebbe riconoscere questo titolo al professor Aldo Lojodice, docente di diritto costituzionale a Bari. Nel 1967 individuò il "diritto all'informazione" e nel 1970 scrisse la relativa voce nell'Enciclopedia del diritto. «Ma allora – dice il giurista – dimostrai che questo diritto si basa sul sistema costituzionale e non sui desideri». Il problema è questo: non tutti i desideri sono diritti. Lojodice contesta appunto che siano diritti nuovi sui quali legiferare con urgenza istanze come la regolamentazione delle unioni di persone dello stesso sesso, o il trattamento terapeutico dei malati terminali, come invece ha ipotizzato il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick. «Molti diritti – spiega il costituzionalista – si possono dedurre anche implicitamente dal testo costituzionale. Però ci sono i limiti fissati dai principi della Costituzione, fra i quali la dignità dell'uomo che non può essere lesa dalla costruzione di presunti diritti che soddisfano il desiderio di comodità o di piacevolezza di qualche persona e rischiano di ledere la dignità di tante altre. La fissazione di nuovi diritti va bene –

conclude Lojodice – se rispettano il quadro dei principi costituzionali e non il contesto dei desideri umani fittizi o reali che siano».

Al presidente Flick, Maria Pia Baccari, docente di diritto romano alla Lumsa, riconosce serietà e rigore. Proprio per questo immagina che Flick, auspicando una regolamentazione legislativa di nuovi diritti, abbia voluto porre dei paletti allo strapotere e all'arroganza talvolta dimostrata dalla magistratura. Quanto a quei diritti che dovrebbero essere «presi sul serio», secondo l'espressione di Dworkin, secondo la docente non sono neppure "istanze": «Il diritto delle unioni omosessuali? – si chiede – Sono piuttosto pulsioni individuali e non è concepibile che per ogni pulsione individuale ciascuno si

debba svegliare la mattina e chiedere un riconoscimento giuridico. Tutto questo è patetico». L'esempio dell'eutanasia per la professoressa Baccari rende chiaro il pensiero di Flick: «Nel caso di Eluana, che la Cassazione entri pesantemente nella questione e che un giudice faccia saltare a pezzi le linee guida dell'ordinamento con l'accetta è assurdo. Allora, meglio la legge. Flick dice semplicemente: attenzione, c'è una deriva della magistratura. Egli stesso parla di limiti, e dice: meglio i paletti. Probabile che voglia dire che il Parlamento può intervenire anche vietando, perché Flick crede nel diritto e crede nei principi».

Anche Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale all'Univer-

sità Cattolica, sottolinea la necessità di questa demarcazione: «Credo importante – dice – che si sia sottolineata l'assenza di un potere di innovazione normativa in sede giudiziaria e l'esigenza che le stesse questioni a-

perle circa i diritti fondamentali restino di competenza del legislatore. Anche a salvaguardia dei compiti della Corte Costituzionale, esercitabili in rapporto alle leggi, e non alle sentenze. Ciò significa, tra l'altro, che il legislatore non può essere condizionato da pronunciamenti di pretesa applicazione diretta della Costituzione, in contrasto con il diritto positivo, da parte dei giudici».

Secondo Fabio Macioce, docente di filosofia del diritto alla Lumsa e segretario dell'Unione dei giuristi cattolici, un diritto non esiste soltanto perché qualcuno lo richiede. «Spesso – spiega – l'espressione "diritto" è solo una definizione giornalistica. Mi riferisco alle unioni di fatto o all'eutanasia. È scorretto chiamarli diritti, sono richieste che, come tali, vanno prese certamente in considerazione e discusse, ma non per questo sono diritti. Chiederei anche una maggiore precisione linguistica, che da parte di Flick sarebbe doverosa. Parlerei di istanze che alcuni settori della società avanzano. Possono avanzarle, ma possono anche essere rigettate».